



*Regione Puglia*

*Segretariato Generale della Giunta Regionale*

DISEGNO DI LEGGE N.128/2015 DEL 30/11/2015

✱

Norme in materia di organizzazione e funzionamento delle Segreterie particolari dei Presidenti della Giunta regionale, del Consiglio regionale del Vice Presidente della Giunta regionale e degli Assessori.





**Relazione allo Schema  
di disegno di legge:**

*“Norme in materia di organizzazione e funzionamento delle  
Segreterie particolari dei Presidenti della Giunta regionale, del  
Consiglio regionale, del Vice Presidente della Giunta regionale e  
degli Assessori”*

Con il presente s.d.l. s'intende adottare una disciplina organica, compiuta e più coerente in tema di organizzazione, funzionamento e attività delle strutture di supporto alle Segreterie particolari degli Organi della Regione, segnatamente dei Presidenti della Giunta regionale e del Consiglio regionale e degli Assessori.

Preliminarmente al fine di comprendere appieno la portata innovativa e il tratto coerente con le finalità di una migliore organizzazione e funzionalità, delle norme in questione, appare opportuno rilevare come la normativa vigente, nella fattispecie gli artt. 9, 21 e 23 della legge regionale 25 marzo 1974, n. 18 recante norme sull'ordinamento degli Uffici e stato giuridico e trattamento economico del personale della Regione Puglia fa riferimento alla fase istitutiva delle regioni. Successivamente è intervenuta la legge regionale 4 febbraio 1994, n. 7 a disciplinare le segreterie particolari del Presidente e dei Vice Presidenti del Consiglio, dei Segretari e dei Presidenti delle Commissioni Consiliari e del Comitato del Piano.

In entrambe le leggi regionali l'ordinamento faceva capo a una cornice istituzionale nella quale il rapporto di pubblico impiego

[www.regione.puglia.it](http://www.regione.puglia.it)





dei dipendenti regionali era ancora in gran parte contraddistinto dalla natura pubblicistica dello stesso: il rapporto di pubblico impiego era, infatti, costituito per atto unilaterale della pubblica amministrazione quale esercizio di potere pubblico.

La relativa disciplina era sottratta all'autonomia negoziale tra le parti, perché affidata esclusivamente alla legge o ai regolamenti, la cui gestione si esplicava con atti di natura amministrativa.

In questo contesto il tema dell'organizzazione degli uffici regionali è stato incentrato più sul ruolo e sui compiti delle diverse strutture interne e dei dipendenti a esse assegnati e sui procedimenti amministrativi in quanto tali. Diversamente, oggi occorre fare riferimento più ai programmi, agli obiettivi e quindi al rapporto con i cittadini amministrati; in tale prospettiva occorre riconsiderare oltre che i titolari degli organi di governo interessati, anche i compiti ed i rapporti con le altre amministrazioni.

Non a caso la normativa vigente, nel definire i dipendenti da assegnare alle Segreterie particolari, limita la possibilità di scelta al solo personale regionale non solo per effetto della cornice giuridica sommariamente su illustrata ma anche poiché la stessa normativa non è improntata a una nozione di *governance* allargata della cosa pubblica, con l'investitura di diversi soggetti istituzionali, che nei tempi più recenti ha dato luogo a profondi cambiamenti che hanno interessato anche, come noto, la Costituzione.

Deve oltretutto considerarsi che la normativa oggetto delle modificazioni di cui al presente s.d.l. – risalente a più di 40 anni – non risulta in linea con le profonde innovazioni che hanno





investito il più generale tema del rapporto di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, disciplinato nel T.U.P.I. d. lgs n.165 del 2001 e ss.mm.ii. recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche".

Il fatto che il d.lgs. 165/2001 riguardi le "amministrazioni pubbliche" sta proprio a sottolineare l'importanza, in tema di governo della cosa pubblica, della collaborazione e dei rapporti inter-istituzionali e dei conseguenti istituti giuridici, come, per quel che qui interessa, quello relativo alla mobilità del personale, che negli ultimi anni è stato oggetto di particolare attenzione e profondi cambiamenti.

Le nozioni di mobilità funzionale, mobilità preliminare all'indizione di pubblici concorsi, mobilità d'ufficio, mobilità obbligatoria, mobilità volontaria, assegnazione temporanea, mobilità pubblico - privato, mobilità per trasferimento di attività ecc. attengono tutte a un nuovo modo di intendere la pubblica amministrazione e la sua complessa organizzazione.

Tali importanti cambiamenti nell'ordinamento sono volti a consentire alle amministrazioni e agli enti pubblici di affrontare gli aspetti organizzativi e gestionali anche attraverso un'efficiente allocazione e utilizzo delle risorse disponibili. Al fine di favorire tali processi, la mobilità dei lavoratori ha acquisito, quindi, una posizione centrale nei processi di riforma delle strutture amministrative pubbliche poiché è in grado di conciliare una corretta distribuzione organizzativa delle risorse umane e finanziarie delle amministrazioni e degli enti pubblici con la duplice esigenza di una riduzione della spesa pubblica





complessiva e di un'adeguata redistribuzione dei lavoratori già in servizio.

Altro tema rilevante che lo s.d.l. intende affrontare è quello riguardante i compiti e le attività delle Segreterie particolari degli Organi di Governo, alla luce del principio di separazione tra l'attività d'indirizzo e controllo e quella di amministrazione, rilevabile, fra l'altro, anche nel D.Lgs. n. 165 del 2001 - artt. 4 e 14-.

Collegate a tale ambito d'intervento sono le norme che attengono a una migliore definizione degli aspetti giuridici ed economici del personale interessato.

In particolare si prevede la possibilità, anche per i responsabili delle Segreterie, qualora ne ricorrano le condizioni, di riconoscere istituti giuridico-economici, come il conferimento dell'Alta professionalità (art.10 del CCNL del 22.1.2004 ), secondo le relative previsioni contrattuali e nel rispetto dei criteri preventivamente definiti dall'ente, in stretta coerenza con gli specifici requisiti oggettivi e soggettivi che caratterizzano, sempre in base alla disciplina contrattuale, le suddette posizioni di alta professionalità.

Da ultimo appare opportuno rilevare come lo s.d.l. sia in stretta correlazione con gli importanti atti adottati dalla Giunta regionale in tema di organizzazione e funzionamento degli uffici regionali.

In particolare con DGR n. 1518 del 31 luglio 2015 la Giunta ha provveduto all'adozione del modello organizzativo denominato "Modello Ambidestro per l'Innovazione della macchina Amministrativa - regionale - MAIA - Atto di Alta Organizzazione". L'importante atto ha assegnato un ruolo preponderante





all'organizzazione degli uffici per il governo delle attività amministrative e dell'erogazione dei servizi ai cittadini.

Si è voluto addivenire ad una definizione e strutturazione dell'organizzazione regionale flessibile e capace di fornire soluzioni innovative alle problematiche emergenti, tenendo conto di un contesto nel quale le questioni economiche e le riduzioni di bilancio costringono le diverse amministrazioni ad adottare modelli organizzativi orientati all'efficienza, in grado di garantire sempre maggiore funzionalità pur dovendo conseguire significative riduzioni dei costi.

Atto conseguente alla citata DGR è stato l'adozione del d.P.G.r. n. 443 del 31 luglio 2015 i cui criteri ispiratori rispondono anche alla necessità di maggiore efficacia ed efficienza, nel raggiungimento degli obiettivi di programmazione anche mediante una revisione periodica dell'assetto organizzativo.

Significative di un indirizzo innovatore nel solco della recente legislazione in materia di trasparenza, correttezza amministrativa nella gestione e nell'esercizio di pubblici uffici, sono le disposizioni che introducono norme limitative alla scelta dei collaboratori per la costituzione delle Segreterie particolari laddove si evincono conflitti di interesse con la Regione, legami di parentela con gli amministratori eletti o chiamati a ricoprire le cariche di governo, ovvero riguardino dipendenti che ricoprano cariche nelle società controllate.

Il presente s.d.l., infine, è in continuità con la l.r. 22 ottobre 2015, n. 29, recentemente approvata dal Consiglio, recante norme sulla "Disciplina per la regolamentazione dei limiti di acquisizione e alla spesa del personale dei Gruppi consiliari – modifiche e





integrazioni delle ll. rr. 30/11/2012, n. 34 e 11/01/1994, n. 3.” Anche in questo caso le previsioni normative consentono di utilizzare, nelle strutture di supporto per l’attività politico-amministrativa-legislativa dei Gruppi, non solo personale regionale ma anche dipendenti di altre amministrazioni pubbliche e degli enti a vario titolo facenti capo alla Regione. Tale novero comprende anche la possibilità di avvalersi, con contratto di diritto privato, di soggetti esterni alla Regione cui affidare, con le diverse tipologie di contratti di lavoro subordinato e non, importanti e significativi ruoli per una migliore funzionalità e qualità dei risultati cui pervenire nell’esercizio delle diverse attività proprie dei gruppi consiliari.

**L’art. 1**, nel definire le finalità e l’oggetto delle disposizioni, individua nel Presidente della Giunta regionale, nel Presidente del Consiglio regionale e negli Assessori i titolari degli organi interessati dalla nuova disciplina, concernente le strutture denominate “Segreterie particolari”.

**L’art. 2** chiarisce:

- le attività cui sono preposte le Segreterie particolari, mantenendo il principio di separazione fra Organi, strutture e uffici di diretta collaborazione degli Amministratori;
- il numero dei componenti delle rispettive Segreterie particolari: n. 6 per i Presidenti della Giunta e del Consiglio, 4 per gli Assessori; tale dotazione organica non modifica la preesistente dotazione numerica. Per quanto attiene, invece, la dotazione organica della segreteria particolare





del Vice Presidente della Giunta, si ritiene di doverla incrementare di n. 1 unità rispetto a quanto previsto dall'art. 23 della l.r. 25 marzo 1974, n. 18 ampliando l'organico a n. 5 componenti, in quanto ai sensi dell'art. 41 della legge regionale 12 maggio 2004, n. 7, il Vice Presidente della Giunta viene nominato tra i componenti della Giunta stessa e su di esso gravano, pertanto, compiti e responsabilità maggiori rispetto al passato.

**L'art. 3**, modificando la previgente normativa, consente, in misura proporzionale, che possa far parte delle Segreterie particolari, oltre ai dipendenti regionali, anche personale, mediante gli istituti delle mobilità temporanea vigenti, proveniente dalle amministrazioni di cui all'art. 1 comma 2 del d. lgs 30 marzo 2001, n. 165, o mediante il distacco dagli enti strumentali e dalle società in controllo pubblico da parte della Regione.

**L'art. 4** descrive gli atti costitutivi delle Segreterie e il procedimento amministrativo volto a definire i componenti delle stesse, oltre che elencare i casi di incompatibilità del personale, di seguito indicati:

- conflitto di interessi, anche professionali, con la Regione;
- rapporto di coniugio, parentela o affinità entro il terzo grado dei componenti della Giunta e del Consiglio regionale;
- componente di organi statutari di Enti, Aziende o società regionali o a rilevante partecipazione regionale.

**L'art. 5** introduce disposizioni particolari e facoltative, per l'individuazione del Segretario particolare del Presidente del



*Handwritten signature*



Consiglio regionale, in ragione dello specifico ruolo istituzionale di vertice e di garanzia per il funzionamento del Consiglio riconosciutogli, secondo le analoghe previsioni contemplate dall'art. 90 del TUEL n.267/2000. Tale previsione riviene anche dall'assenza nell'ordinamento del Consiglio di norme che consentano il ricorso a personale esterno per le attività di consulenza e supporto al Presidente del Consiglio, ovvero di figure di raccordo tra l'Organo politico e il Consiglio regionale, come invece previsto per il Presidente della Giunta.

**L'art. 6** stabilisce che i componenti delle Segreterie particolari abbiano sede di servizio presso gli Organi titolari per i quali prestano l'attività lavorativa. Tanto al fine dell'applicazione dei successivi istituti economici contrattuali connessi alla sede di servizio.

**L'art. 7** chiarisce la durata dell'incarico dei componenti delle Segreterie che, previa diversa indicazione da parte dei titolari degli Organi con conseguente adozione degli atti relativi, è legata alla stessa carica. In ogni caso, decorsi 15 giorni dall'insediamento dei nuovi organi, anche a seguito di rinnovo dovuto a nuove elezioni amministrative, le nomine e gli incarichi prorogati sono risolti di diritto. Conseguenza della cessazione dell'incarico è il rientro alle sedi regionali/amministrazioni di provenienza.

**L'art. 8** si riferisce al trattamento economico e giuridico dei componenti delle Segreterie particolari. Si prevede l'applicazione della contrattazione decentrata della Regione anche per i dipendenti di altra amministrazione, fermo restando che gli





istituti contrattuali applicabili non siano in contrasto con quelli analoghi in godimento all'atto dell'assegnazione. In tale contesto, ai dipendenti di ctg. D -CCNL Regione Autonomie locali o equiparati se di altro comparto - investiti dei compiti di Segretari particolari, il titolare dell'Organo richiedente può conferire incarico di Alta professionalità secondo le previsioni contrattuali e la disciplina regionale in materia.

L'art. 9 disciplina la fase transitoria nella definizione delle Segreterie particolari secondo la novella normativa.

L'art. 10 è la norma di abrogazione e modifica delle disposizioni in contrasto con la nuova disciplina.

L'art. 11 attiene alle disposizioni finanziarie e stabilisce che i relativi oneri trovano copertura nei corrispondenti capitoli di spesa del Bilancio regionale.

L'assessore dott. Antonio Nunziante



S.d.l. recante:

“Norme in materia di organizzazione e funzionamento delle Segreterie particolari dei Presidenti della Giunta regionale, del Consiglio regionale, del Vice Presidente della Giunta regionale e degli Assessori”

**Art. 1**

**Finalità e oggetto**

1. Per lo svolgimento delle rispettive attività di segreteria, il Presidente e il Vice Presidente della Giunta regionale, gli Assessori regionali e il Presidente del Consiglio regionale si avvalgono di specifiche unità organizzative denominate: "Segreterie particolari".
2. La presente legge disciplina compiti, attività e organico del personale di supporto al Presidente e agli Assessori della Giunta regionale – organi della Regione ex articolo 20 della legge regionale 12 maggio 2004, n. 7 - Statuto della Regione Puglia – e del Presidente del Consiglio regionale per le incombenze delle rispettive Segreterie particolari.

**Art. 2**

**Attività e dotazione delle Segreterie particolari**





1. Alle Segreterie particolari compete esclusivamente l'espletamento delle attività attribuite al Presidente della Giunta regionale, agli Assessori regionali e al Presidente del Consiglio regionale, non riconducibili nell'ambito di competenze delle strutture organizzative della Regione.
2. Le unità costituenti le Segreterie particolari non possono superare il numero di 6 per i Presidenti della Giunta regionale e del Consiglio regionale, il numero di 5 per il Vice Presidente della Giunta regionale e il numero di 4 per gli Assessori.
3. Le Segreterie, nello svolgimento dei propri compiti, non possono interferire nell'azione delle strutture, né sostituirsi a esse.

### Art. 3

#### Personale delle Segreterie particolari

1. Le Segreterie particolari cui è preposto un responsabile, si avvalgono di:
  - a) personale in distacco dipendente della Regione,
  - b) personale in distacco degli enti strumentali e delle società in controllo pubblico da parte della Regione con oneri a carico della regione;
  - c) personale proveniente, secondo gli istituti delle mobilità temporanea vigenti, dalle amministrazioni di cui all'articolo 1 comma 2 del d. lgs 30 marzo 2001, n. 165.





2. Il personale di cui alle lett. b) e c) non può eccedere il limite di un terzo della dotazione delle rispettive Segreterie particolari.
3. La scelta dei dipendenti da assegnare alle singole strutture spetta al titolare dell'organo politico cui ciascuna di esse afferisce.

#### Art. 4

#### Costituzione delle Segreterie particolari

1. Le Segreterie particolari dei componenti della Giunta regionale sono costituite con deliberazione, modificabile nel corso della legislatura, sulla base delle indicazioni del Presidente della Giunta regionale e degli Assessori per le rispettive strutture. Il provvedimento determina, su richiesta nominativa dei componenti, previo assenso degli interessati e nei limiti numerici di cui al comma 2 dell'articolo 2, il personale da acquisire e individua il responsabile della Segreteria, quale Segretario particolare.
2. La Segreteria particolare del Presidente del Consiglio regionale è costituita con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza, modificabile nel corso della legislatura, sulla base dell'indicazione del Presidente del Consiglio regionale. Il provvedimento determina, su richiesta nominativa, previo assenso degli interessati, il personale da acquisire e individua il responsabile della Segreteria, quale Segretario particolare, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 5.





3. Alle Segreterie particolari non può essere utilizzato personale che:
  - a) sia in conflitto di interessi, anche professionali, con la Regione;
  - b) sia coniuge, parente o affine entro il terzo grado dei componenti della Giunta e del Consiglio regionale;
  - c) sia componente di organi statutari di Enti, Aziende o società regionali o a rilevante partecipazione regionale.

#### Art. 5

#### Disposizioni per il Segretario particolare del Presidente del Consiglio regionale

1. Il Presidente del Consiglio regionale, in ragione del proprio ruolo istituzionale di garanzia e di vertice per il funzionamento del Consiglio regionale, può scegliere il Segretario particolare fra soggetti provenienti dal settore privato o pubblico in possesso di comprovati requisiti professionali adeguati alle mansioni da svolgere.
2. La scelta di cui al comma precedente rientra nella esclusiva responsabilità del titolare dell'organo politico interessato ed è effettuata sulla base di un rapporto di fiduciarità politica.
3. Il rapporto di lavoro dei soggetti di cui al comma 1 si costituisce con contratto di diritto privato di durata non superiore al mandato dell'organo proponente, rinnovabile e che si risolve di diritto con l'elezione del nuovo Presidente del Consiglio.





4. Il contratto, di cui al comma precedente, può essere altresì risolto in qualunque momento, con adeguata motivazione del recesso, da parte del Presidente del Consiglio. In tal caso il dipendente cessa immediatamente il proprio servizio. Per la risoluzione del contratto trovano applicazione le disposizioni contrattuali vigenti per i dipendenti regionali con qualifica dirigenziale.
5. Il Segretario particolare di cui al comma 1 non può essere destinatario di nomine e designazioni da parte della Regione per tutta la durata dell'incarico.
6. L'assunzione a tempo determinato del Segretario particolare del Presidente del Consiglio regionale non consente la trasformazione in rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
7. Al contratto di cui al comma 3 si applica la disciplina di cui all'articolo 90 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*). In ogni caso la retribuzione corrisponde a quella prevista per il personale regionale di categoria e posizione economica corrispondente al livello delle funzioni assegnate e non può superare l'importo complessivo delle retribuzioni tabellare e di posizione spettanti a un dirigente di servizio come individuato dall'articolo 6 del d.P.G.r. 31 luglio 2015 n. 443.



*rub*



Art. 6

Sede di servizio

1. Per tutti i componenti delle Segreterie particolari la sede ordinaria di servizio coincide, per la durata dell'incarico, con quella dell'Organo che ne ha fatto richiesta.

Art. 7

Durata incarichi

1. I componenti delle Segreterie particolari individuati fra i dipendenti di cui al comma 1 dell'articolo 3, prestano la loro attività per tutta la durata del mandato amministrativo salvo diversa determinazione da parte dei titolari degli organi.
2. All'atto della cessazione dall'ufficio dei titolari degli organi che hanno formulato le richieste nominative, gli incarichi dei componenti delle segreterie sono prorogati, per l'adempimento dei compiti connessi al passaggio delle consegne, fino al conferimento delle nuove nomine e dei nuovi incarichi. In ogni caso, decorsi 15 giorni dall'insediamento dei nuovi organi, anche a seguito di rinnovo dovuto a elezioni amministrative, le nomine e gli incarichi prorogati sono risolti di diritto.
3. Il personale di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 3 alla cessazione dell'incarico di





componente della Segreteria, fa rientro alla struttura regionale di provenienza.

4. Il personale di cui alle lettere b) e c) del comma 1 dell'articolo 3 alla cessazione dell'incarico di componente della Segreteria, fa rientro presso gli enti e le amministrazioni di provenienza.

#### Art. 8

#### Trattamento economico e giuridico

1. Al personale acquisito alle Segreterie particolari, fatte salve le disposizioni dell'articolo 5, spetta il trattamento economico in godimento secondo le previsioni dei rispettivi contratti.
2. Per il personale di cui alle lett. b) e c) del comma 1 dell'articolo 3 si applicano, in quanto compatibili con analoghe indennità delle rispettive amministrazioni di appartenenza, le clausole previste dalla contrattazione decentrata della Regione.
3. Per i dipendenti regionali trovano applicazione altresì le clausole previste dalla contrattazione decentrata.
4. Ai dipendenti di categoria D o, se provenienti da altra amministrazione per le quali non trova applicazione il C.C.N.L. Regioni e autonomie locali, di categoria equiparabile secondo le disposizioni di cui al d.P.C.M. 26 giugno 2015, possono essere conferiti, qualora individuati come Segretari particolari, dagli organi di cui alla presente legge, su richiesta e sotto responsabilità amministrativa del titolare dell'organo richiedente,





secondo le previsioni del C.C.N.L. Regioni –autonomie locali e della contrattazione decentrata e dei regolamenti vigenti, incarichi di alta professionalità.

Art. 9

Norma transitoria

1. La Giunta della Regione e la Presidenza del Consiglio regionale adottano, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente, i rispettivi atti, di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 4 in attuazione della presente legge, per la definizione delle corrispondenti Segreterie particolari.

Art.10

Abrogazioni

1. La legge regionale 4 febbraio 1994, n. 7 viene parzialmente modificata limitatamente alle norme che attengono alla Segreteria particolare del Presidente del Consiglio regionale.
2. Sono abrogati i commi 2, 4 e 5 dell'articolo 21 e l'articolo 23 della legge regionale 25 marzo 1974, n. 18.



*aut*



**REGIONE  
PUGLIA**

ASSESSORATO PROTEZIONE CIVILE – PERSONALE E  
ORGANIZZAZIONE

L'ASSESSORE

Art. 11  
Norma finanziaria

1. Gli oneri connessi all'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge trovano copertura, nei limiti degli stanziamenti dei corrispondenti capitoli di spesa del Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2015 e bilancio pluriennale 2015-2017 della Regione Puglia approvato con legge regionale 23 dicembre 2014, n. 53.

[www.regione.puglia.it](http://www.regione.puglia.it)

Via Celso Ulpiani, 10 - 70126 Bari - Tel: 080 - 5406664  
mail: [assessore.personale@regione.puglia.it](mailto:assessore.personale@regione.puglia.it)

